LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1888

4º che nei detti documenti, nelle relazioni e in qualsiasi altra comunicazione indirizzata all'assemblea dei fondatori e soci, al Consiglio di amministrazione o al Governo, abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della Cassa, o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime.

L'onorevole Zucconi ha facoltà di parlare.

Zucconi. Debbo richiamare l'attenzione della Camera sopra questo articolo 29, il quale mi sembra molto grave per le conseguenzo che può apportare nelle amministrazioni delle Casse di risparmio.

Apparentemente l'articolo 29 si presenta come una sanzione dell'intera legge; però io mi impensierisco assai degli effetti, che le disposizioni penali, che in quest'articolo si sanciscono, potranno avere presso quegli amministratori di Casse di risparmio che fino ad oggi hanno contribuito con il loro nome e coll'abnegazione loro a renderle prespere e a dare ad esse un grande credito,

Qui si applica l'articolo 247 del Codice di commercio agli amministratori, i quali cominciano le operazioni prima di aver adempiuto alle condizioni stabilite dalla legge, a quelli i quali abbiano preso compensi o veramente abbiano contratto obbligazioni coll'Istituto da essi amministrato: a quelli i quali non abbiano erogato la quantità delle somme stabilite nell'articolo 19 nella formazione della massa di rispetto; a quelli i quali omettano di compilare i bilanci e le situazioni dei conti: e finalmente a quelli i quali scientemente diano false relazioni sulle condizioni della Cassa.

Allorche le disposizioni di questo articolo furono annunziate alle varie Casse di risparmio, la conseguenza che fu preveduta dai più fu questa. Agli amministratori delle Casse di risparmio si fa una condizione inferiore a quella di tutti gli altri amministratori delle pubbliche cose, i quali prestano gratuitamente l'opera loro.

E mentre agli amministratori dei comuni, a quelli delle Opere pie, non si minaccia alcuna penalità se contravvengono alle leggi, le quali regolano questi Istituti, per le Casse di risparmio si stabilisce una sanzione speciale che mette gli amministratori gratuiti di esse nel pericolo di dover subire un processo. La conseguenza è facile prevederla.

Quando un galantuomo si mette ad amministrare un Istituto pubblico, e pensa che, anche non volendo, può essere esposto a subire un procedimento per il solo fatto di appartenere a quella amministrazione, egli probabilmente se ne astiene; e l'ultima conseguenza ne è che i migliori si tengono indietro, e che coloro che non sono all'altezza della loro missione e che forse sono indegni di stare al posto di amministratori della pubblica cosa, raccoglieranno l'eredità degli amministratori antichi, i quali hanno fino ad oggi accreditato col loro nome le Casse di risparmio. Questo è il timore che è sorto in me, e che io vengo ad esporre candidamente alla Camera.

Di fronte a questo timore io mi seno domandato se propriamente questo articolo fosse necessario. Di fronte ai privati interessati nelle operazioni delle Casse di risparmio, è indubitato che gli amministratori sono responsabili; che hanno la responsabilità garantita dalla legge comune. Il Governo alla sua volta è garantito dalle disposizioni di legge che ieri furono da noi approvate, disposizioni con le quali si dà al Ministero di agricoltura e commercio il diritto di fare tutte le ispezioni che egli vuole nelle Casse di risparmio.

Questa suprema vigilanza conceduta al Ministero, e saggiamente approvata dalla Camera, sta a garantire efficacemente l'osservanza delle disposizioni della legge. E allora queste pene, che si minacciano con l'articolo 29, a me appariscono veramento superflue: superflue perchè, di fronte ai depositanti, gli amministratori sono responsabili per la legge comune, ed hanno una responsabilità civile; superflue di fronte al Governo, il quale può esercitare la sua vigilanza indipendentemente da qualunque pena, che si minaccia agli amministratori. Alcuni dei fatti, poi, contemplati in questo articolo 29, hanno, e rivestono, l'apparenza di reati, come quelli contemplati nel paragrafo 4º, quando si espongano, cioè, scientemente fatti falsi sulle condizioni della Cassa. Quindi, per certi rispetti, anche il Codice penale provvede, senza bisogno di una legge penale.

Questa disposizione dell'articolo 29, onorevoli colleghi, è affatto contraria alle tradizioni delle nostre Casse di risparmio. Dal principio del nostro secolo fino ad oggi, noi le abbiamo vedute prosperare; le abbiamo vedute amministrate sempre, ordinariamente, dai migliori cittadini; da quelli che, con il loro credito personale, con le loro ricchezze, con l'onestà privata, davano garanzia che i depositi fatti nelle Casse non sarebbero sperperati.

I fatti hanno dimostrato ad evidenza che le Casse di risparmio furono fino ad ora bene amministrate, e gli esempi di sperpero sono stati